

Allegato "B" ai numeri 16101/9741
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO
STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 È costituita, per trasformazione dell'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino, attuata ai sensi dell'art 2, commi 57 e seguenti, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dell'art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367, la "FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO".

1.2 La Fondazione è costituita con il concorso dello Stato, della Regione Piemonte e del Comune di Torino.

1.3 La Fondazione ha sede in Torino e svolge la sua attività in Italia e all'estero.

1.4 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e dalle altre norme di diritto italiano vigenti in materia, loro modifiche ed integrazioni e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

1.5 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Articolo 2

FINI - ATTIVITA'

2.1 La Fondazione - che non ha scopo di lucro - persegue:

a) la gestione del Teatro Regio di Torino e di altre sedi teatrali e di locali che fossero ad essa affidati per la realizzazione di eventi musicali lirici, sinfonici, corali, teatrali e di danza;

b) la diffusione dell'arte musicale, realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di balletto e concerti o, comunque, musicali;

c) la salvaguardia e la conservazione del patrimonio produttivo, musicale, storico artistico e professionale del Teatro Regio di Torino e di ogni manifestazione da esso organizzata o allestita nonché di ogni altro segno identificativo, immagine, logo, marchio e denominazione di cui la Fondazione è unica ed esclusiva titolare;

d) la progettazione e la realizzazione di allestimenti scenici anche per conto di soggetti terzi;

e) la predisposizione e la gestione delle strutture per la formazione professionale del personale artistico e tecnico;

f) la promozione della ricerca storico-artistica e scientifica in campo musicale e l'istituzione, l'organizzazione e gestione di un centro di documentazione, di un archivio storico e di un museo storico attinenti all'attività della Fondazione;

g) la pubblicazione di opere, con carattere scientifico e divulgativo, che illustrino e documentino la storia della musica, la storia del teatro o specifici eventi artistico-musicali;

h) la collaborazione con università, accademie, conservatori, istituzioni concertistiche, centri musicali ed altri teatri lirici, italiani o stranieri, diretta sia alla formazione di musicisti e del personale tutto, sia all'accrescimento delle loro esperienze professionali, consentendo stage presso il Teatro Regio di Torino od organizzando stage presso altri teatri e centri musicali italiani o stranieri;

i) l'attuazione e promozione di programmi e iniziative a sostegno della

formazione e dell'istruzione dei giovani, anche attraverso la realizzazione di corsi e di laboratori volti alla formazione di musicisti, di artisti del coro, di tescicorei e di personale tecnico ed amministrativo, anche collaborando con enti pubblici e/o privati;

j) l'attuazione e la gestione in modo diretto ed indiretto di attività di formazione per servizi educativi, culturali e ricreativi nei settori del teatro e della musica;

k) la predisposizione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento ed il consolidamento di iniziative di ricerca scientifica, di insegnamenti superiori, universitari, post-universitari e di formazione professionale in genere nei settori del teatro e della musica, anche in collaborazione con il MIUR, le Università degli Studi, con Istituti di ricerca pubblici e privati, Fondazioni e Associazioni;

l) la collaborazione con istituti riconosciuti e operanti nell'ambito della formazione teatrale e musicale, allo scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune interesse e di omogeneo indirizzo;

m) la cura, direttamente od indirettamente, della redazione, edizione e distribuzione di periodici, esclusa la stampa di quotidiani, libri, testi, dispense e qualsiasi altro strumento editoriale nei settori del teatro e della musica e più in generale in quello culturale;

n) la promozione e l'organizzazione di mostre, manifestazioni, seminari e convegni, la realizzazione di un web tv e di attività streaming anche consorziandosi con altri Enti, il curare ricerche.

2.2 Per l'attuazione dell'oggetto di cui all'art. 2.1 la Fondazione può:

a) qualora la legge lo consenta, partecipare e promuovere la costituzione di società consortili, consorzi o società di capitali e altri tipi di strutture partecipative anche insieme ad altri enti pubblici o privati aventi fini compatibili con i propri, purché tale partecipazione non comporti l'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società, dal consorzio o da altra struttura cui la Fondazione partecipa;

b) stabilire forme di collaborazione con altri teatri lirici, università, accademie, conservatori e istituzioni similari, italiane o straniere, per creare programmi comuni finalizzati all'ottenimento di economie di gestione, di miglioramenti della qualità, di ottimizzazione dei servizi, di una migliore formazione del personale.

2.3 La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, coordinando le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.

2.4 Nell'ambito e in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali, industriali, finanziarie strumentali, e accessorie, sempre nel rispetto dei criteri di imprenditorialità ed efficienza e dei vincoli di pareggio di bilancio.

2.5 La Fondazione valorizza ogni sua capacità produttiva, artistica, tecnica e gestionale. Può mettere a disposizione dei Fondatori le proprie competenze e professionalità per l'attuazione di loro progetti artistici e culturali.

Articolo 3

CONCORSO ALLA FONDAZIONE

3.1 I Soci Fondatori si suddividono in Soci Fondatori Permanenti e Soci

Fondatori.

3.2 Sono Soci Fondatori Permanenti lo Stato, la Regione Piemonte ed il Comune di Torino.

3.3 Può diventare Socio Fondatore ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica od ente anche senza personalità giuridica. La qualifica di Fondatore può essere altresì attribuita ad Associazioni, Enti, Imprese, Associazioni di Imprese che cumulativamente concorrano al patrimonio e versino i contributi previsti come da regolamento e designino un unico rappresentante dell'ambito del Consiglio di Indirizzo.

3.4 Il Socio Fondatore deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere presentato da un altro Socio Fondatore;
- impegnarsi ad apportare, per un periodo di almeno tre anni, un contributo finanziario annuale per le attività e le spese di gestione della Fondazione non inferiore al cinque per cento del contributo dello Stato.

3.5 Le erogazioni, sono destinate alla gestione corrente della Fondazione, salvo diversa ed espressa volontà dell'erogatore.

3.6 A cura del Sovrintendente e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Soci Fondatori nonché il libro verbali per le delibere assunte dal Consiglio di Indirizzo.

3.7 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e successive modifiche e integrazioni e dal Decreto Legge 22 marzo 2004 n. 72, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2004 n. 128.

3.8 L'ammontare del patrimonio conferito alla Fondazione da Soci Fondatori privati non può superare un importo pari al 40% (quaranta per cento) del totale del patrimonio.

Articolo 4 PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito:

- a) dal patrimonio dell'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino;
- b) dagli apporti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367;
- c) dagli ulteriori apporti comunque ricevuti.

4.2 Del patrimonio della Fondazione fanno parte, tra l'altro:

- i beni mobili di proprietà dell'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino, ivi compresi i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli da esso prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi tipo di supporto, anche virtuale;
- i contributi pubblici e privati, erogati con specifica destinazione;
- ogni altro bene, mobile o immobile, pervenuto come donazione, eredità, legato o a qualsiasi altro titolo;
- il diritto di utilizzare, senza corrispettivo, il Teatro ed i locali necessari allo svolgimento delle attività.

4.3 Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo di dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'Ente.

4.4 La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della denominazione storica e dell'immagine del Teatro Regio di Torino. Può

consentirne o concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali con le sue finalità.

4.5 Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati interamente al perseguimento degli scopi istituzionali, con espresso divieto di distribuire utili od altre utilità patrimoniali.

Articolo 5

ORGANI

5.1 La struttura organizzativa della Fondazione è articolata nei seguenti organi:

- a)** il Presidente;
- b)** il Consiglio d'Indirizzo;
- c)** il Sovrintendente;
- d)** il Collegio dei Revisori.

5.2 I componenti degli Organi della Fondazione, con l'eccezione del Presidente che dura in carica sino alla permanenza nella funzione di Sindaco di Torino, durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati.

5.3 Il compenso dei componenti degli Organi è stabilito dal Consiglio di Indirizzo in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In ogni caso al Presidente e ai membri del Consiglio di Indirizzo spetta solo il rimborso delle spese vive documentate sostenute per la funzione.

5.4 Non possono fare parte degli Organi di cui all'art. 5.1 lettere a), b), c) e d), coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o inconferibilità previste dalla legislazione vigente, qualora applicabile alla Fondazione.

5.5 Il segretario del Consiglio di Indirizzo, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i componenti del Consiglio stesso siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.4, nonché di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge per gli amministratori di società quotate in mercati regolamentati. Se la verifica ha esito negativo, il Presidente ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

5.6 I componenti gli Organi della Fondazione di cui all'art. 5.1 lettere a), b) e d) decadono di diritto dalla nomina nel caso della perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo di cui ai precedenti artt. 5.4 e 5.5 o nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Organo del quale fanno parte.

5.7 La decadenza è pronunciata dall'Organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato e a chi lo abbia nominato. Può essere pronunciata anche su richiesta del Socio Fondatore che ha nominato il singolo componente.

5.8 I componenti degli Organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi (ivi compresi gli enti e le società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'Organo.

5.9 È ammessa la possibilità che le riunioni di tutti gli Organi si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'organo.

Articolo 6

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

6.1 Presidente della Fondazione è il Sindaco "pro-tempore" della Città di Torino o altra persona da lui nominata.

6.2 Il Presidente ha la rappresentanza giuridica della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e vigila sull'esecuzione delle loro deliberazioni.

6.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 7

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

7.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero di componenti non superiore a sette, di cui:

a) uno di diritto con funzione di Presidente è il Sindaco "pro-tempore" della Città di Torino o altra persona da lui nominata;

b) uno è nominato di diritto dal Comune di Torino quale Socio Fondatore Permanente;

c) uno è nominato di diritto dal Ministro della Cultura in emanazione dello Stato quale Socio Fondatore Permanente;

d) uno è nominato di diritto dalla Regione Piemonte quale Socio Fondatore Permanente;

e) ciascuno dei tre restanti componenti può essere nominato dai Soci Fondatori che, come singoli o cumulativamente, assicurino, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione, un apporto annuo non inferiore a quanto previsto dall'art. 3.4.

7.2 Il numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo nominati dai Soci Fondatori privati non può superare il numero di tre, atteso che la maggioranza deve essere costituita da membri designati da Soci Fondatori pubblici. Ciascun Socio Fondatore può nominare o concorrere a nominare un solo componente del Consiglio d'Indirizzo.

7.3 Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e non rappresentano coloro che li hanno nominati, né ad essi rispondono.

7.4 Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario possedere i requisiti di cui agli articoli 5.4 e 5.5.

7.5 Il Consiglio di Indirizzo dura in carica 5 (cinque) anni e i componenti sono rieleggibili. I cinque anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio.

7.6 Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte di chi aveva nominato il componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte.

7.7 Qualora durante il mandato facciano ingresso nella Fondazione uno o più Soci Fondatori di natura privata - ferma restando la maggioranza costituita dai Soci Fondatori di natura pubblica - allo stesso o agli stessi spetta il diritto di concorrere a nominare uno dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'art. 7.1 e). Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte. Qualora nessun Socio Fondatore privato apporti la somma prevista per poter nominare un proprio Consigliere,

questo sarà nominato ai sensi del comma seguente.

7.8 Il Consiglio è validamente costituito e diventa operativo non appena siano in carica 5 (cinque) dei suoi componenti purché la maggioranza dei componenti sia di natura pubblica. Alla prima riunione il Consiglio di Indirizzo nomina il segretario che provvede alle verifiche di cui all'art. 5.5. Qualora non vi siano Soci Fondatori privati, il quinto componente del Consiglio di Indirizzo sarà nominato dal ministro della cultura su proposta del Sindaco della Città di Torino e del Presidente della Regione Piemonte.

7.9 I Soci Fondatori nominano i componenti degli organi di loro competenza almeno trenta giorni precedenti la scadenza del mandato. Trascorsi inutilmente 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti decadono.

Articolo 8

CONSIGLIO DI INDIRIZZO POTERI E FUNZIONAMENTO

8.1 La convocazione del Consiglio di Indirizzo viene fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovare la ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza. In caso di urgenza il termine per la convocazione è ridotto a 2 (due) giorni prima.

8.2 La convocazione deve contenere data, ora, luogo ed ordine del giorno, nonché le eventuali ragioni d'urgenza. Sono valide le riunioni del Consiglio di Indirizzo, non ritualmente convocate, a cui partecipino tutti i componenti e vi assistano il Sovrintendente, il Direttore Generale e i Revisori dei Conti, a meno che gli stessi, informati della riunione, abbiano dichiarato per iscritto di non opporsi alla discussione.

8.3 Il Consiglio di Indirizzo esercita, con l'obbligo ex art. 11 comma 17 DL 91/2013 di assicurare il pareggio del bilancio, le seguenti funzioni:

a) approva, su proposta del Sovrintendente, il bilancio preventivo annuale e triennale - con i relativi allegati redatti ai sensi del DM del Ministero Economia e delle Finanze 27/03/2013 - e le sue eventuali modifiche, entro il mese di dicembre precedente a quello al quale il bilancio si riferisce;

b) approva il bilancio di esercizio annuale predisposto dal Sovrintendente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine può essere prorogato fino ad un massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio su motivata richiesta del Sovrintendente;

c) approva la stagione artistica proposta dal Sovrintendente;

d) propone al Ministro della Cultura il nominativo per la carica di Sovrintendente a seguito di valutazione fra almeno tre qualificati profili professionali con comprovata esperienza gestionale non solo nel settore dell'organizzazione musicale e/o culturale;

e) nomina il Vice Presidente;

f) approva le modifiche statutarie;

g) nomina la società di revisione e ne stabilisce il relativo compenso;

h) esprime parere preventivo vincolante sugli impegni di spesa proposti dal Sovrintendente che richiedono modifiche al bilancio preventivo annuale approvato;

i) approva le modifiche di dotazione organiche proposte dal Sovrintendente che comportano oneri di spesa aggiuntivi rispetto al preventivo annuale approvato;

j) valuta le istanze presentate da soggetti che intendono divenire soci e ne

delibera l'ammissione;

k) valuta la decadenza dalla qualifica di Socio su segnalazione del Sovrintendente, qualora ne ricorrano i presupposti normativi;

l) delibera sulle assunzioni di cui alla lettera a) dell'art.2.2.

8.4 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti nominati. Il Sovrintendente ed il Direttore Generale, se nominato, partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo. Il Sovrintendente non partecipa se il Consiglio deve deliberare il suo compenso e in ogni situazione in cui si possa trovare in conflitto d'interessi.

8.5 Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere invitati a partecipare, - senza diritto di voto e previa approvazione del Presidente il Direttore Artistico o altri collaboratori e/o esperti utili allo svolgimento dei lavori.

8.6 Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei componenti con votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Articolo 9 SOVRINTENDENTE

9.1 Il/La Sovrintendente:

a) è nominato dal Ministro della Cultura su proposta del Consiglio di Indirizzo;

b) è unico organo di gestione della Fondazione;

c) dura in carica 5 (cinque) anni;

d) al termine del suo mandato può essere confermato dal Ministro previa indicazione del Consiglio di Indirizzo in carica;

e) su proposta motivata del Consiglio d'Indirizzo, può essere revocato dal Ministro che lo ha nominato;

f) può essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza di tipo gestionale non solo nel settore dell'organizzazione musicale e/o culturale;

g) sentito il Consiglio di Indirizzo, può nominare nel rispetto dei vincoli di bilancio e della cui attività risponde direttamente:

- un Direttore Artistico, scelto tra musicisti di chiara fama e comprovata esperienza,

- un Direttore Generale, i cui poteri saranno definiti di volta in volta attraverso apposita procura notarile;

h) sempre sentito il Consiglio di Indirizzo, può definire l'assetto organizzativo più consono al perseguimento degli obiettivi della Fondazione nell'ottica di un efficientamento e valorizzazione delle risorse umane.

Le eventuali nomine non potranno eccedere la durata del suo mandato.

9.2 Il Sovrintendente:

a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di quanto previsto dal bilancio preventivo approvato;

b) sulla base degli indirizzi di gestione economico-finanziari stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, predispose entro il 30 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo da inviare entro il 15 novembre al Collegio dei Revisori per il loro parere e successivamente al Consiglio di indirizzo per l'approvazione;

c) predispose e comunica al Consiglio di Indirizzo e al Collegio dei Revisori

il bilancio di esercizio annuale con la relativa relazione. Il bilancio deve essere inviato al Collegio dei Revisori almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la discussione in Consiglio di Indirizzo per la sua approvazione;

d) di concerto con il Direttore Artistico, ove nominato, predispone la stagione artistica da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

e) assicura la gestione delle attività della Fondazione, dirige e coordina il personale dipendente, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali, adottando e adeguando idonei modelli organizzativi, nel rispetto del vincolo di bilancio e dei programmi approvati e con facoltà di stipulare e risolvere contratti di lavoro, dipendente e autonomo;

f) coordina i programmi e la realizzazione delle attività rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, ricercando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli;

g) ha la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi per tutti gli atti di sua competenza, nonché in tutte le controversie dinanzi ad autorità amministrative e giurisdizionali di ogni ordine e grado, collegi arbitrali, con facoltà di agire e resistere, nominando avvocati e procuratori alle liti nonché arbitri;

h) informa il Consiglio di Indirizzo sul regolare versamento dei contributi da parte dei Soci e, ove ve ne sia la necessità, chiede l'adozione dei provvedimenti idonei alla sostituzione dei componenti del Consiglio d'Indirizzo per mancanza dei presupposti;

i) adotta eventuali regolamenti interni per l'ottimale funzionamento della Fondazione, dei suoi organi e dei suoi uffici e ne informa il Consiglio di Indirizzo;

j) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;

k) svolge ogni altro compito o funzione previsti dallo Statuto;

l) predispone la proposta di dotazione organica della Fondazione da inviare sia al Collegio dei Revisori per il loro parere, sia al Consiglio di Indirizzo per la approvazione.

Articolo 10

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

10.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 (tre) componenti rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero della Cultura.

10.2 All'attività del Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2403, e seguenti del Codice Civile, e le altre relative norme di legge, laddove applicabili.

10.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce, almeno ogni trimestre, al Ministero della Cultura, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Consiglio di Indirizzo della Fondazione.

10.4 I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto.

10.5 I Revisori durano in carica 5 (cinque) anni. Possono essere revocati per

giusta causa dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Cultura.

10.6 In caso di vacanza nel corso del quinquennio si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente art.10.1; nelle more il revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme a quelli in carica.

Articolo 11

REVISIONE LEGALE

11 La revisione legale dei conti della Fondazione di cui all'art. 2409 bis c.c. e seguenti è esercitata da Società di Revisione nominata dal Consiglio di Indirizzo nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile.

Articolo 12

BILANCIO CONSUNTIVO

12.1 L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Sovrintendente ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. È corredato dalla Relazione alla gestione e dalle Relazioni del Collegio dei Revisori e della Società di Revisione legale ai sensi dell'art.14 del DL 39/2010.

12.3 Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

12.4 Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Indirizzo.

12.5 Il bilancio deve essere approvato nei termini previsti per le società per azioni, come indicato all'art. 16 comma 4 del D.lgs. n. 367/96.

12.6 Il bilancio, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, viene depositato all'Ufficio del Registro delle Imprese e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della Cultura.

Articolo 13

BILANCIO PREVENTIVO

13 Il Sovrintendente predispose, entro il 30 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da inviare entro il 15 novembre al Collegio dei Revisori per la redazione del relativo parere ed al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 14

AVVOCATURA DELLO STATO

14 La Fondazione, a norma dell'art. 1 comma 3 del D.L. 24 novembre 2000 n. 345 convertito nella Legge 26 gennaio 2001 n. 6 può avvalersi del Patrocinio dell'Avvocatura di Stato.

Articolo 15

SCIoglimento

15 Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione cessi la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività similari ed a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, sentiti il Comune di Torino, la Regione Piemonte e il Ministero della Cultura.

Visto per inserzione

Torino, tre novembre duemilaventuno

F.ti: Stefano LO RUSSO

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO